

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

14 ottobre 1996 *

Nel procedimento T-137/96 R,

Valio Oy, società di diritto finlandese, con sede in Helsinki, con gli avv. ti Francis Herbert e Daniel M. Tomasevic, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione di una «decisione» della Commissione contenuta nella lettera indirizzata, il 25 giugno 1996, al rappresentante permanente della Repubblica di Finlandia presso l'Unione europea e comunicata alla richiedente dall'Ufficio nazionale finlandese di controllo degli alimenti, nei limiti in cui essa riguarda i marchi «Voilevi» e «Voimariini»,

* Lingua processuale: l'inglese.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Sfondo normativo, fatti e procedimento

- 1 La società Valio Oy (in prosieguo: la «Valio») produce grassi composti che essa smercia sul mercato finlandese con i marchi «Voimariini» e «Voilevi», depositati rispettivamente nel 1979 e nel 1987 e da allora utilizzati da tale ditta.
- 2 Il 1° gennaio 1996 è entrato in vigore il regolamento (CE) del Consiglio 5 dicembre 1994, n. 2991, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (GU L 316, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento»). Fondato sull'art. 43 del Trattato CE, esso stabilisce norme di commercializzazione per i grassi solidi destinati all'alimentazione umana (il burro, la margarina e i grassi composti). Secondo il suo preambolo, esso è diretto a evitare la confusione del consumatore limitando l'impiego di termini quali, in particolare, «burro», «margarina», o «mélange», a talune categorie di prodotti aventi una composizione e un tenore di grasso chiaramente definiti.
- 3 In tale ottica, l'art. 2, n. 2, del regolamento stabilisce, al suo primo comma, che le denominazioni di vendita per i prodotti considerati dal regolamento sono, in linea di principio, quelle definite dall'allegato al regolamento. D'altro canto, al suo secondo comma, esso prevede che «le denominazioni di vendita di cui all'allegato sono riservate ai prodotti ivi definiti».

4 In particolare, il regolamento riserva la denominazione «burro» ai prodotti il cui tenore di grasso lattiero è pari o superiore all'80%, mentre le denominazioni «margarina» e «mélange» sono riservate, rispettivamente, ai prodotti ottenuti da grassi vegetali e/o animali e ai prodotti ottenuti da una miscela di grassi vegetali e/o animali.

5 Tuttavia, al suo terzo comma, primo trattino, l'art. 2, n. 2, precisa che le citate disposizioni non si applicano «alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto». L'art. 8 dello stesso regolamento attribuisce competenza alla Commissione per adottare le modalità d'applicazione del regolamento secondo la procedura del comitato di gestione prevista all'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968 n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), e all'art. 38 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966 n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025). Ai sensi del suo art. 8, le dette modalità di applicazione del regolamento possono includere, in particolare, l'elenco dei prodotti di cui all'art. 2, n. 2, terzo comma, primo trattino, in base agli elenchi trasmessi alla Commissione dagli Stati membri.

6 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento «gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e, eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione. Gli Stati membri ne informano la Commissione anteriormente al 1° gennaio 1997».

7 Nella fattispecie, è pacifico che i prodotti venduti dalla Valio con i marchi «Voi-mariini» e «Voilevi» non soddisfano i criteri relativi al burro, definiti dal regolamento. La loro confezione contiene quindi, oltre al marchio, la denominazione di vendita prevista dal regolamento, ossia, rispettivamente, «mélange» e «metà mélange», in finlandese «rasvaseos» e «rasvaseos 40», e l'indicazione della composizione del prodotto, quale risulta dai documenti agli atti.

- 8 La presente controversia deriva dal fatto che i marchi controversi utilizzati dalla Valio contengono il termine «burro». Infatti, in finlandese, il termine «Voi» significa in particolare «burro». I termini «Voilevi» e «Voimariini» non hanno alcun significato.
- 9 Risulta dalle osservazioni delle parti che un certo numero di riunioni congiunte del comitato di gestione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e del comitato di gestione del settore dei grassi hanno avuto luogo per discutere, in particolare, sull'interpretazione e sull'applicazione del regolamento. Nel corso di tali riunioni, la Commissione ha informato i funzionari nazionali che anche i marchi rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento. Le autorità finlandesi hanno allora sollecitato il parere della Commissione per quanto riguarda la compatibilità, con le disposizioni del regolamento, di vari marchi finlandesi, tra cui i marchi «Voilevi» e «Voimariini».
- 10 In una lettera indirizzata, il 25 giugno 1996, al rappresentante permanente della Repubblica di Finlandia presso l'Unione europea, la Commissione ha informato quest'ultimo, in risposta alla sua lettera del 5 marzo 1996 e ai quesiti posti in occasione dell'ultima riunione del comitato di gestione, che l'art. 2, n. 2, del regolamento, riservando talune denominazioni di vendita, quali «burro» o «margarina», ai prodotti la cui composizione è conforme alla definizione precisa contenuta nell'allegato al regolamento, «si applica anche a taluni marchi che contengono il termine burro, margarina, ecc., e che sono stati depositati prima dell'adozione del regolamento. Tali marchi non possono più essere utilizzati. Tale utilizzazione comporterebbe una confusione completa tra i consumatori e consentirebbe di eludere le disposizioni del regolamento». Essa concludeva che, alla luce dei fatti in precedenza menzionati, «i marchi finlandesi "Voilevi" e "Voimariini" [come pure altri tre marchi non appartenenti alla richiedente] non possono più essere utilizzati».
- 11 In una lettera in data 22 agosto 1996, indirizzata in particolare alla richiedente, e alla quale era allegata la citata lettera della Commissione 25 giugno 1996, l'Ufficio nazionale finlandese di controllo sugli alimenti, dopo aver ricordato che il regolamento era entrato in vigore il 1° gennaio 1996, dichiarava quanto segue:

«A seguito di negoziati con l'Ufficio nazionale finlandese di controllo sugli alimenti, le industrie finlandesi operanti nel settore dell'alimentazione e delle bevande hanno fornito informazioni per quanto riguarda i periodi di transizione possibili ai fini delle modifiche concernenti le indicazioni relative alla composizione e alla confezione dei prodotti di cui trattasi (...). Nel corso del mese di settembre, l'Ufficio nazionale finlandese di controllo sugli alimenti rivolgerà alle autorità municipali incaricate del controllo dell'alimentazione le istruzioni riguardanti l'applicazione del regolamento.

Le modifiche riguardano anche i marchi il cui nome contiene il termine "burro" ma che, secondo la definizione del regolamento, non corrispondono a burro. Il 25 giugno 1996, il direttore generale della DG VI della Commissione europea ha preso posizione sul nome di taluni marchi finlandesi che, secondo la Commissione, non debbono più essere utilizzati.

L'Ufficio nazionale finlandese di controllo sugli alimenti vi invia [in allegato], per informazione, la lettera della Commissione europea chiedendo ai fabbricanti e agli importatori di rendergli note, entro la fine di settembre del 1996, le misure adottate a seguito di tale lettera».

- 12 Con ricorso registrato nella cancelleria del Tribunale il 9 settembre 1996, la richiedente ha chiesto l'annullamento della «decisione» contenuta nella considerata lettera della Commissione 25 giugno 1996 al rappresentante permanente della Repubblica di Finlandia presso l'Unione europea, nei limiti in cui essa riguarda i marchi «Voilevi» e «Voimariini».
- 13 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 settembre 1996, la richiedente ha chiesto, in forza dell'art. 185 del Trattato, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 20 settembre 1996. Le osservazioni orali delle parti sono state sentite il 27 settembre 1996. Nel corso di tale udienza, la richiedente ha chiesto anche la condanna della Commissione alle spese del procedimento sommario.

In diritto

- 14 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), quale modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, quanto reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare gli altri provvedimenti provvisori necessari.
- 15 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura precisa che una domanda di sospensione dell'esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l'atto di cui trattasi in un ricorso dinanzi al Tribunale. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., ordinanza del presidente del Tribunale 3 giugno 1996, causa T-41/96 R, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-381, punto 13).

*Sulla pretesa irricevibilità manifesta del ricorso nella causa principale***Argomenti delle parti**

- 16 La richiedente sostiene che, secondo una giurisprudenza consolidata, il problema della ricevibilità del ricorso nella causa principale non dev'essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa (v. ordinanze del presidente della Corte 8 aprile 1987, causa 65/87 R, Pfizer/Commissione, Racc. pag. 1691, e 13 luglio 1988, causa 160/88 R, FESA e a./Consiglio, Racc. pag. 4121). Nella fattispecie, il ricorso nella causa principale sarebbe diretto all'annullamento di una decisione riguardante direttamente e individualmente la richiedente. Esso non potrebbe essere considerato manifestamente infondato e la questione della ricevibilità non si porrebbe quindi nell'ambito del procedimento sommario.

- 17 Dal canto suo, la Commissione eccepisce l'irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori, in quanto il ricorso nella causa principale sarebbe manifestamente irricevibile. Essa sostiene, in primo luogo, che la lettera controversa non è produttiva di effetti giuridici e non può pertanto formare oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, conformemente ad una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639). Infatti, tale lettera non sarebbe un provvedimento di esecuzione del regolamento, esecuzione che spetterebbe agli Stati membri. Si tratterebbe unicamente di una risposta a una domanda rivolta, da un'amministrazione nazionale, alla Commissione per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento da parte dei suoi servizi nell'ambito della collaborazione tra tale istituzione e le autorità nazionali.
- 18 In secondo luogo, la Commissione asserisce che gli effetti giuridici che risultano, secondo la richiedente, dalla lettera di cui trattasi, ossia il divieto di smerciare i suoi prodotti utilizzando i marchi da essa depositati, sono prodotti dal regolamento stesso. Ora, ogni ricorso diretto contro quest'ultimo sarebbe precluso.
- 19 In terzo luogo, anche supponendo che la lettera di cui trattasi costituisca una decisione vincolante, il che è contestato dalla Commissione, essa non riguarderebbe direttamente e individualmente la richiedente. Infatti, essa farebbe riferimento a tutti i marchi noti in Finlandia contenenti il termine finlandese «Voi» che significa «burro». Essa potrebbe avere al massimo l'effetto di vincolare le autorità finlandesi quanto all'interpretazione del regolamento.
- 20 In occasione dell'audizione delle parti, la richiedente ha respinto gli argomenti della Commissione. Essa ha fatto valere che, anche ammettendo che la lettera di cui trattasi non costituisca una decisione di esecuzione del regolamento ma un documento informativo relativo alla sua applicazione, come sostiene la Commissione, tale lettera estenderebbe ai marchi depositati il divieto sancito dal regolamento per quanto riguarda specificamente le denominazioni di vendita. Essa andrebbe così oltre il regolamento, di modo che la questione della ricevibilità sollevata dalla Commissione sarebbe collegata al merito, così come nella causa C-202/88, Francia/Commissione (v. conclusioni dell'avvocato generale Tesauro unite alla sentenza 19 marzo 1991, Racc. pagg. I-1223, in particolare pag. I-1239, paragrafo 6). Nel caso

di specie, la lettura del regolamento da parte delle imprese interessate non avrebbe permesso loro di immaginare che esso potesse applicarsi anche ai marchi depositati. Tali imprese non avrebbero avuto quindi alcun motivo per prendere in considerazione la possibilità di proporre un ricorso diretto contro il regolamento, entro un termine di due mesi dalla sua pubblicazione. Per giunta, esse si sarebbero scontrate con la difficoltà di dimostrare di essere direttamente e individualmente interessate dal regolamento.

- 21 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, risulterebbe chiaramente dalla citata lettera indirizzata dalle autorità finlandesi alla richiedente, il 22 agosto 1996, che queste ultime si ritenevano vincolate dalla decisione della Commissione contenuta nella controversa lettera del 25 giugno 1996. Per questo motivo esse avrebbero chiesto alle imprese interessate di cessare di far uso di taluni marchi depositati che sono utilizzati da parecchi anni. Più precisamente, in risposta ad un quesito del presidente del Tribunale relativo alla procedura di esecuzione del regolamento da parte delle autorità finlandesi, la richiedente ha precisato che nessuna decisione formale era stata ancora adottata, ma che le autorità finlandesi avevano chiesto alle imprese interessate, nella loro lettera del 22 agosto 1996, in precedenza considerata, quali fossero le misure che esse intendevano adottare, alla luce della lettera della Commissione del 25 giugno 1996.
- 22 In questo contesto, la richiedente rischierebbe di essere privata di qualsiasi tutela giurisdizionale, ove il suo ricorso nella causa principale dovesse essere dichiarato irricevibile. Infatti, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale derivante dalla sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I-833), ormai consolidato, come risulta dalle conclusioni presentate dall'avvocato generale Jacobs il 19 settembre 1996 nella causa C-178/95, Wiljo (Racc. 1997, pag. I-585), la richiedente rischierebbe di non essere ammessa a far valere i suoi diritti dinanzi al giudice nazionale, in quanto essa avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione contenuta nella lettera controversa.
- 23 D'altro canto, in risposta ad un quesito del presidente del Tribunale relativo al potere, conferito alla Commissione dall'art. 2, n. 2, terzo comma, primo trattino, e dall'art. 8 del regolamento, di concedere, in taluni casi, secondo la procedura del comitato di gestione, una deroga al divieto sancito al n. 2, secondo comma, di tale articolo, la richiedente ha dichiarato che, a suo parere, tale deroga non era utilizzabile per i marchi. Tale possibilità sarebbe stata prevista per le denominazioni di

vendita e implicherebbe che un'impresa che sollecita una siffatta deroga indichi alla Commissione le caratteristiche e la formula di fabbricazione esatte dei prodotti di cui trattasi, il che non solleverebbe problemi relativamente a denominazioni di vendita generiche. Al contrario, tale procedura non sarebbe stata concepita per i marchi depositati, in quanto essa non garantirebbe il rispetto dei segreti commerciali e di fabbricazione.

- 24 Tuttavia, la richiedente, sempre nel corso dell'udienza, ha sottolineato che la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 2, n. 2, terzo comma, non è il solo provvedimento che la Commissione è autorizzata ad adottare, ai sensi dell'art. 8, nell'ambito della procedura del comitato di gestione. Ora, risulterebbe esplicitamente dal contenuto stesso della lettera di cui trattasi che essa ha per oggetto l'«applicazione del regolamento». Tale lettera della Commissione non riguarderebbe il problema di stabilire se i marchi utilizzati dalla richiedente possano beneficiare della deroga. Essa si limiterebbe invece ad escludere chiaramente qualsiasi possibilità di deroga.
- 25 La Commissione, nel corso dell'udienza, ha contestato l'affermazione della richiedente secondo cui la lettera controversa costituirebbe un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 8 del regolamento.
- 26 Su domanda del presidente del Tribunale, essa ha altresì precisato che l'elenco dei prodotti che beneficiano della deroga di cui all'art. 2, n. 2, terzo comma, primo trattino, che essa è autorizzata a redigere, in forza dell'art. 8 del regolamento, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Stati membri, è un elenco unico che dev'essere stilato previo esame di tutti gli elenchi comunicati dagli Stati membri. La Commissione avrebbe ricevuto tutti gli elenchi predisposti dagli Stati membri, compreso quello proveniente dalle autorità finlandesi e su cui non figuravano i marchi «Voilevi» e «Voimariini». Attualmente, la Commissione starebbe mettendo a punto il progetto di elenco iniziale che essa sottoporrà al comitato di gestione.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

- 27 Secondo una giurisprudenza consolidata, la questione della ricevibilità del ricorso nella causa principale non deve, in via di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario. Essa dev'essere riservata all'esame del ricorso nella causa principale, a meno che quest'ultimo non appaia, prima facie, manifestamente irricevibile, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale che statuisce nella causa principale (v. ordinanza del presidente della Corte 27 giugno 1991, causa C-117/91 R, Bosman/Commissione, Racc. pag. I-3353, punto 7, e, da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 26 agosto 1996, causa T-75/96 R, Söktaş/Commissione, Racc. pag. II-859, punto 16).
- 28 Nella fattispecie, alla luce delle circostanze del caso in esame e degli argomenti delle parti, spetta al giudice del procedimento sommario verificare se la domanda nella causa principale, diretta all'annullamento della «decisione» contenuta nella lettera della Commissione 25 giugno 1996, debba essere considerata, prima facie, manifestamente irricevibile.
- 29 In particolare, occorre esaminare la natura giuridica della lettera controversa. Infatti, conformemente ad una giurisprudenza costante, tale lettera può essere considerata come un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato unicamente se è in grado di produrre effetti giuridici, il che è contestato dalla Commissione (v., in particolare, sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, nonché ordinanze della Corte 8 marzo 1991, cause riunite C-66/91 e C-66/91 R, Emerald Meats/Commissione, Racc. pag. I-1143, punto 26, e del Tribunale 21 ottobre 1993, cause riunite T-492/93 e T-492/93 R, Nutral/Commissione, Racc. pag. II-1023, punto 24).
- 30 A tal fine è necessario ricordare che, nel sistema istituzionale comunitario e secondo i principi che disciplinano la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi, in mancanza di una contraria disposizione di diritto comunitario, garantire sul loro territorio l'attuazione della normativa

comunitaria, soprattutto nell'ambito della politica agricola comune (v. sentenza della Corte 7 luglio 1987, cause riunite 89/86 e 91/86, l'Etoile commerciale e CNTA/Commissione, Racc. pag. 3005, punto 11).

- 31 Al riguardo, risulta chiaramente dal regolamento che quest'ultimo, all'art. 8, autorizza la Commissione ad adottare, secondo la procedura del comitato di gestione, le modalità d'applicazione del regolamento. L'istituzione resistente è pertanto esclusivamente competente a compilare l'elenco dei prodotti di cui all'art. 2, n. 2, terzo comma, primo trattino, ai quali il divieto di utilizzare le denominazioni di vendita riservate non si applica, e a definire le diverse modalità tecniche di applicazione del regolamento.
- 32 A differenza della definizione delle loro modalità d'applicazione, l'esecuzione delle disposizioni del regolamento, e in particolare del divieto di utilizzare le denominazioni di vendita riservate per prodotti non conformi ai requisiti corrispondenti stabiliti dall'allegato del regolamento, rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Tale competenza degli Stati membri ad adottare non soltanto le decisioni individuali di esecuzione del regolamento, ma anche i provvedimenti generali di esecuzione, è confermata dall'art. 10 del regolamento, ai sensi del quale «gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e, eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione. Gli Stati membri ne informano la Commissione anteriormente al 1° gennaio 1997».
- 33 In questo contesto giuridico, si deve determinare se, nell'economia del regolamento, la lettera impugnata possa, prima facie, essere interpretata come una decisione adottata dalla Commissione in applicazione dell'art. 8 del regolamento, come sostiene la ricorrente, o se, a prima vista, si tratti invece di un semplice parere non vincolante sull'interpretazione del regolamento, emanato dalla Commissione su domanda delle autorità nazionali competenti, nell'ambito della loro collaborazione, in conformità dell'art. 5 del Trattato.

- 34 Nella fattispecie, la lettera impugnata non appare, né per il suo contenuto né per la sua forma, né per il suo contesto, come una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 8 del regolamento. Infatti, da essa risulta esplicitamente che è diretta ad informare lo Stato membro interessato, su richiesta di quest'ultimo, ai fini dell'applicazione del regolamento. Essa riguarda in maniera del tutto particolare l'interpretazione dell'art. 2, n. 2, secondo comma, ai sensi del quale «le denominazioni di vendita di cui all'allegato sono riservate ai prodotti ivi definiti». Essa precisa al riguardo che tale disposizione è altresì applicabile a taluni marchi contenenti, per esempio, il termine «burro». Essa ne conclude che i marchi finlandesi «Voilevi» e «Voimariini» non possono più essere utilizzati.
- 35 La detta lettera della Commissione, destinata al rappresentante permanente della Repubblica di Finlandia presso l'Unione europea, verte quindi, prima facie, esclusivamente sull'interpretazione della disposizione del regolamento che vieta l'utilizzazione di talune denominazioni di vendita per prodotti diversi da quelli ai quali esse sono riservate ai fini dell'esecuzione di tale disposizione, che incombe esclusivamente allo Stato membro interessato, come viene confermato espressamente dall'art. 10 del regolamento. Come ha del resto ammesso la richiedente stessa, nel corso dell'udienza, essa non affronta la questione se l'utilizzazione dei termini «Voilevi» e «Voimariini» per lo smercio di mélange possa beneficiare di una deroga al menzionato divieto, ai sensi dell'art. 2, n. 2, terzo comma, primo trattino, del regolamento. Essa non può quindi essere interpretata come una decisione connessa all'adozione, da parte della Commissione, dell'elenco dei prodotti considerati da tale disposizione, secondo la procedura di cui all'art. 8 del regolamento. Essa non si ricollega neppure alla definizione delle modalità tecniche di applicazione del regolamento, per le quali lo stesso art. 8 attribuisce pure competenza alla Commissione.
- 36 Ora, nei limiti in cui l'esecuzione della disposizione del regolamento sulla cui interpretazione la Commissione esprime il suo parere, nella lettera impugnata, incombe agli Stati membri in applicazione dell'art. 10 del regolamento, la Commissione non ha alcuna competenza ad adottare decisioni quanto alla loro interpretazione. Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, la Commissione può quindi esprimere, nella lettera impugnata, unicamente un'opinione che non vincola le autorità nazionali competenti e non incide sulla situazione giuridica della richiedente (v. sentenza della Corte 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299, punto 16, e citata ordinanza Nutral/Commissione, punti 25-29).

- 37 Ne consegue che la lettera impugnata non può essere considerata come una decisione tale da pregiudicare la situazione giuridica della richiedente.
- 38 Dato che è compito delle autorità nazionali competenti adottare le decisioni di esecuzione in particolare del divieto sancito dall'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento, spetterà alla richiedente, qualora le autorità nazionali si conformino all'interpretazione non vincolante suggerita dalla Commissione nella lettera impugnata, utilizzare, venuto il momento, i mezzi di tutela giurisdizionale ad essa offerti dal diritto interno per contestare dinanzi ai giudici nazionali i provvedimenti che saranno stati adottati nei suoi confronti.
- 39 In tale occasione, il giudice nazionale potrà, se del caso, deferire alla Corte di giustizia la questione dell'interpretazione del regolamento o della sua validità.
- 40 Sotto tale profilo, la presente controversia si differenzia infatti dalla fattispecie oggetto della citata causa TWD Textilwerke Deggendorf, fatta valere dalla richiedente nel corso dell'udienza. A differenza di tale ultimo caso, nessuna decisione di esecuzione del divieto sancito all'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento è stata adottata, nel caso in esame, dalla Commissione — che non era competente a tal fine — per quanto riguarda i marchi controversi della richiedente. Di conseguenza, i provvedimenti di esecuzione di tale disposizione del regolamento sfuggono al controllo diretto del giudice comunitario, poiché spetta al giudice nazionale competente controllare la validità dei provvedimenti nazionali di esecuzione del regolamento (v. sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-271/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-749, punto 53).
- 41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso nella causa principale, diretto all'annullamento della lettera della Commissione 25 giugno 1996, appare, prima facie, manifestamente irricevibile in mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

- 42 La presente domanda di provvedimenti provvisori deve pertanto essere anch'essa dichiarata irricevibile.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) **La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 14 ottobre 1996.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio